



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
PROVINCIA DI LIVORNO



**Programma comunale
2014-2016
degli impianti di radiocomunicazione**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

Estratto Art. 93 N.T.A. Del R.U.

N.T.A. del R.U.

Art. 93
*Linee e reti per la distribuzione dell'energia,
per la telecomunicazione e la telefonia mobile, etc*

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

8. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici e storici.

9. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, si definiscono aree idonee all'installazione degli impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse le rotatorie stradali e i parcheggi di ampie dimensioni, le aree agricole, preferibilmente in adiacenza ai centri abitati e/o alle arterie di grande traffico, nonché le aree agricole residuali.

10. Non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, strutture sportive, case di cura per un raggio di almeno 200 metri; nelle aree del demanio marittimo; nei parchi e aree di pregio paesaggistico salvo quanto ammesso all'art. 23 delle presenti norme; nei tessuti di valore storico architettonico e urbanistico a) ,b), c).

11. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dai precedenti commi, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

12. È ammessa l'installazione di antenne sui tetti purché tali antenne siano di dimensione modesta e scarsa visibilità.

13. È ammessa la sostituzione di antenne e impianti esistenti anche tramite demolizione e successiva ricostruzione in altro sito se l'intervento è migliorativo delle condizioni di salute, se diminuiscono in tal modo le condizioni di inquinamento elettromagnetico, se l'intervento concorre alla riqualificazione dei degradi ambientali e paesaggistici.